

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la Casa di Cura Ospedale P. Pederzoli di Peschiera del Garda relativo a prestazioni sanitarie per Emergenza COVID-19

- Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza di rischio sanitario a seguito dell'insorgenza di agente virale trasmissibile COVID-19 per mesi sei successivamente prorogato fino al 31/1/2021, da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020;
- Visto l'art. 3 del D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito con L. 24/4/2020 n. 27 recante *"Potenziamento delle reti di assistenza territoriale"* dove al comma 1 è previsto che le regioni, province autonome e aziende sanitarie possano stipulare contratti, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. n. 502/92, con strutture pubbliche o strutture private accreditate, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie a seguito dell'emergenza COVID-19, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, rispetto a quanto già previsto dai contratti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 17/3/2020 n. 18;
- Visto l'accordo contrattuale già in essere con la Casa di Cura Ospedale P. Pederzoli relativo all'annualità 2020 sottoscritto ai sensi della DGR n. 597 del 28/4/2017, applicabile in regime di proroga per l'anno 2020 in attesa della definizione dei nuovi tetti di spesa per l'anno 2021 e successivi da parte della regione Veneto, come stabilito dalla stessa DGR n. 597/2017;
- Visto l'accordo contrattuale stipulato tra le parti il 27.4.2020 e aventi a oggetto le prestazioni di ricovero ospedaliero a seguito di Emergenza Covid-19;
- Viste le previsioni della DGR 552 del 5 maggio 2020 e della DGR 782 del 16 giugno 2020;
- considerato che la Regione Veneto ha chiesto alla Casa di Cura Ospedale P. Pederzoli di anticipare la messa a disposizione di posti letto aggiuntivi dedicati all'emergenza epidemica COVID – 19 a partire dal 2 novembre 2020;
- Vista la nota regionale prot. 0474775 del 6.11.2020;

Tutto ciò premesso e considerato:

tra

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona, Via Valverde, 42, Codice Fiscale e P. IVA 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Disabilità e non autosufficienza Distretto 4 Dott. Gian Marco Erbisti, nato a Bussolengo il 2/8/1959, delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 957 del 19/11/2020

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

e

l’Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura Privata spa presidio ospedaliero accreditato della Regione Veneto (di seguito “erogatore privato accreditato”), in persona del legale rappresentante Prof. Vittorio Pederzoli con sede in Peschiera del Garda (Vr) Via Monte Baldo n. 24, c.f./p.iva 04219070234 il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L’erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale e regionale, le prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero in regime ordinario e le connesse prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID – 19 nel limite numerico di posti letto stabilito all’art. 2 del presente accordo contrattuale che definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa. Tale attività non verrà considerata nei tetti di spesa (budget) previsti dall’attuale normativa regionale.

In conformità alla nota regionale n. 0474775 del 6.11.2020 le parti pattuiscono inoltre che l’erogatore privato accreditato può continuare a svolgere attività di specialistica ambulatoriale e di ricovero per far fronte al fabbisogno e alla ridotta capacità produttiva sanitaria del territorio veronese.

Art. 2 - Obblighi dell’erogatore privato accreditato

L’erogatore privato accreditato, per le esigenze di cui all’art. 1, in conformità alle disposizioni regionali richiamate nelle premesse, mette a disposizione ulteriori posti letto dedicati esclusivamente a pazienti affetti da COVID – 19.

Pertanto, il totale dei posti letto dedicati all’emergenza epidemica – che verranno **gradualmente** messi a disposizione dall’erogatore privato accreditato compatibilmente con la disponibilità di personale – sono pari a 52 posti letto complessivi, di cui:

- 16 posti letto di terapia intensiva
- 16 posti letto di pneumologia ad alta intensità di cura
- 20 posti letto di malattie infettive

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'erogatore privato accreditato, in merito ai posti letto sopra indicati, si impegna a garantire le connesse prestazioni in termini di personale sanitario, dotazioni strumentali, presidi farmaceutici e quant'altro sia necessario con il livello assistenziale richiesto.

Inoltre, l'erogatore privato accreditato, nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelle emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero;
- b) tariffe per eventuali prestazioni di specialistica ambulatoriale se erogate in quanto necessarie;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- e) utilizzo dei ricettari
- f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva
- g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino se previsto;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio
- i) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza de comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013"
- III. adempiere quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. B), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
- IV. procedere ad una rendicontazione e fatturazione specifica delle prestazioni in argomento, distinta dall'altra attività di ricovero e specialistica ambulatoriale.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Eroga l'assistenza ospedaliera di cui al presente articolo per conto e con oneri a carico del SSN anche ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 2, a seguito di fatturazione specifica, avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa secondo quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni regionali. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data del 2 novembre 2020 e per tutta la durata dell'Emergenza COVID-19, secondo necessità e in base a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Per effetto della sottoscrizione del presente accordo cessa di produrre effetti il precedente accordo sottoscritto tra le parti in data 27 aprile 2020.

Sarà compito dell'Azienda Ulss comunicare formalmente la data della cessazione del presente accordo contrattuale previo preavviso di 15 giorni.

Art. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi previa diffida ad ottemperare nei termini di 60 giorni:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni nonostante precedenti diffide;

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche e integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

Art. 11 – Registrazione e imposta di bollo

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo a carico dell'erogatore privato accreditato, In caso di registrazione le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore UOC Disabilità

Non Autosufficienza Distretto 4

Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'erogatore privato accreditato

Legale Rappresentante

Prof. Vittorio Pederzoli

Data

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore UOC Disabilità

Non Autosufficienza Distretto 4

Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'erogatore privato accreditato

Legale Rappresentante

Prof. Vittorio Pederzoli